



09455 - 25

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 17/2025
LUCIA VIGNALE		UP - 09/01/2025
MARIA TERESA ARENA		R.G.N. 36674/2024
ATTILIO MARI		
DAVIDE LAURO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

LETTIERI FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 19/11/1958

avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

udito il difensore

E' presente, in sostituzione dell'Avvocato PANE GIOVANBATTISTA del foro di TORRE ANNUNZIATA per delega scritta depositata in udienza, l'Avvocato ANDREA GUIDI del foro di Roma, in difesa di ESPOSITO UMBERTO, ESPOSITO CARMINE, ESPOSITO FORTUNATA, ESPOSITO RACHELE e ESPOSITO FRANCO, il quale si associa alla richiesta del Procuratore Generale di inammissibilità del ricorso, ed in subordine ne chiede il rigetto; deposita le conclusioni scritte unitamente alla nota spese.

E' presente l'Avvocato BACCARI ANNA del foro di TORRE ANNUNZIATA difensore di LETTIERI FRANCESCO la quale espone le ragioni poste alla base del ricorso e ne chiede l'accoglimento;

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 8 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 28 febbraio 2022 dal Tribunale di Torre Annunziata, con cui Francesco Lettieri veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 cod. pen., per aver cagionato la morte di Immacolata Spano.

Più in particolare il Lettieri, quale tecnico di radiologia dell'ospedale di Sorrento, per colpa consistita in negligenza ed imperizia, per non aver assicurato la sbarra di sicurezza della barella su cui la donna si trovava al momento in cui le veniva praticato l'esame radiologico, ne causava la caduta a terra e quindi il decesso.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Francesco Lettieri, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con il primo motivo deduce l'intervenuta prescrizione del reato, seppur in epoca successiva alla decisione della Corte d'appello, essendo decorso dal fatto il termine di anni 7 e mesi 6, in assenza di cause di sospensione.

In ogni caso, osserva il ricorrente che i restanti motivi di ricorso debbono condurre ad applicare l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen..

2.2. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riguardo alla consulenza disposta dal Pubblico Ministero, con la nomina del dott. Sorrentino, anziché di un collegio, con conseguente violazione dell'art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24.

Il Tribunale, anche in ragione delle richieste delle parti, avrebbe quindi dovuto disporre perizia, nominando un medico specializzato in medicina legale ed uno specialista nelle discipline rilevanti per l'accertamento da compiere.

2.3. Il terzo motivo è proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen..

Il ricorrente osserva che l'accertamento della responsabilità è stato fondato sulla sola consulenza disposta dal Pubblico Ministero, e che i giudici di merito non hanno indicato le ragioni che conferiscono a tale elaborato (e non agli altri pure acquisiti) maggiore persuasività.

In ogni caso, evidenzia la mancata assunzione di una prova decisiva, ovvero di un accertamento medico - legale, da eseguirsi nelle forme della perizia collegiale.

2.4. Con il quarto motivo deduce omessa in motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria, relativamente all'audizione del dott. Pietro Abbate, circa l'attribuzione del codice rosso, da ritenersi inoltre prova decisiva sia

in ordine alla individuazione delle cause del decesso, sia in ordine alla esimente dello stato di necessità.

2.5. Con il quinto motivo lamenta vizio della motivazione (poiché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), in quanto i giudici di merito, pur in presenza di un referto del pronto soccorso che attribuiva alla Spano un codice rosso (poiché in imminente pericolo di vita), non ne hanno tratto un indicatore delle gravi patologie che, presenti già all'arrivo nella struttura, ne determinarono il decesso.

Nella stessa prospettiva, si osserva che non sono state valutate le dichiarazioni della dottoressa De Rosa, medico anestesista, circa il rilevamento di valori alterati degli enzimi cardiaci (indicativi di un possibile infarto del miocardio).

2.6. Con il sesto motivo deduce vizio della motivazione (poiché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), in quanto i giudici di merito non hanno tenuto nella dovuta considerazione le dichiarazioni rese dall'imputato, il quale ebbe a precisare, fin dalla fase delle indagini, di aver messo in sicurezza la barella prima di uscire per poter visionare gli esiti degli esami, mentre l'infermiere si era allontanato dalla stanza (insonorizzata e senza telefono), e quindi, trovandosi distante circa 20 metri, non poteva essere contattato in alcun modo se non raggiungendolo fisicamente.

2.7. Con il settimo motivo lamenta vizio della motivazione, poiché i giudici territoriali non hanno indicato le ragioni per le quali le conclusioni del consulente del pubblico ministero dovevano ritenersi preferibili, su un piano scientifico, a quelle dei consulenti nominati dall'imputato, i quali avevano evidenziato la necessità di un approfondimento istologico per escludere che il decesso fosse dipeso da una cardiopatia ischemica, da cui la Spano risultava comunque affetta.

2.8. Con l'ottavo motivo deduce vizio della motivazione (poiché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), in quanto i giudici di merito, nel valutare il funzionamento del sistema di sicurezza della barella, hanno trascurato le dichiarazioni rese dall'imputato (c.d. travisamento per omissione), il quale ha specificato di aver alzato la sponda, mentre invece non era suo compito doversi assicurare che si fosse o meno attivato il perno di sicurezza.

2.9. Con il nono motivo lamenta vizio della motivazione (poiché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), in quanto i giudici di merito, incorrendo nei ripetuti travisamenti (anche per omissione) di cui ai precedenti motivi, hanno tratto erronee conclusioni sia in ordine al giudizio controfattuale, sia in ordine alla sussistenza dello stato di necessità.

Quanto al primo profilo, i giudici non hanno considerato che il Lettieri, per poter contattare l'infermiere, avrebbe dovuto comunque allontanarsi, e pertanto la Spano sarebbe ugualmente rimasta da sola e, quindi, caduta.

Quanto al secondo profilo, la presenza di un referto che attestava l'imminente pericolo di vita ha certamente indotto il Lettieri ad allontanarsi senza attendere l'arrivo dell'infermiere, per portarsi nella saletta vicina dove poter concludere l'iter diagnostico, sviluppando gli esiti dell'esame radiografico.

2.10. Con il decimo motivo deduce vizio della motivazione (poiché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica), in quanto i giudici di merito, per effetto dell'erronea ricostruzione di accadimenti (frutto dei predetti travisamenti), hanno escluso l'applicazione dell'art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), ritenendo la colpa del Lettieri non lieve.

2.11. Con l'undicesimo motivo lamenta vizio della motivazione relativamente alla concessione della provvisionale, essendo mancata la prova del c.d. danno conseguenza.

2.12. Infine, con il dodicesimo ed ultimo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata sospensione della esecutività della provvisionale, nonostante la Corte territoriale avesse comunque preso atto delle condizioni economiche del ricorrente, al punto da ridurre l'importo.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che i fatti sono stati così concordemente ricostruiti dai giudici di merito.

Nel dicembre 2016 Immacolata Spano fu ricoverata presso l'ospedale di Sorrento per una gastroenterite, ragion per cui le era stata prescritta una radiografia addominale.

Come riferito dalla dott.ssa Rossana Galasso, medico in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sorrento, la donna era giunta presso la struttura lamentando dolori addominali, diarrea ed astenia.

La Spano era disidratata, ma vigile e cosciente, e la sua situazione clinica era da qualificare quale come da "codice giallo" (come pure indicato nei referti delle ore 20:21 e 23:27), non versando in imminente pericolo di vita.

Ne veniva quindi deciso il ricovero per degli approfondimenti diagnostici (ecografia; radiografia addominale e toracica).

Solo dopo la caduta, nel corso della nottata, veniva cambiato il codice in rosso, poiché la situazione era nettamente peggiorata.

I giudici di merito hanno inoltre accertato che la barella, seppur vetusta, era perfettamente funzionante, e che il Lettieri, per come riferito in sede di interrogatorio, dopo aver effettuato l'esame radiologico, si era allontanato per recarsi nella saletta attigua per completare l'esame, senza aver trovato l'infermiere all'esterno della sala, e quindi lasciando da sola la paziente, che cadeva.

La presenza dell'infermiere Carmine De Simone, nella saletta attigua a quella dove fu eseguito l'esame radiografico è stata invece riferita dalla dott.ssa Margherita Bonetti, dirigente radiologo.

Quanto alla individuazione della causa del decesso, i giudici di merito hanno aderito alla ricostruzione proposta dai consulenti delle persone offese e del pubblico ministero, sottolineando come le lesioni encefaliche determinarono l'ipertensione endocranica e quindi un effetto di compressione sui centri che regolano la respirazione, che determinarono l'arresto cardiocircolatorio.

La diversa ricostruzione proposta dal consulente dell'imputato è stata scartata sia per le contraddizioni in cui è incorso durante l'esame, sia perché l'accertamento fu solo documentale, sia perché se il decesso fosse dipeso dalla cardiopatia ischemica (di cui pure era affetta la Spano) di certo non si sarebbe registrato quello stato comatoso che invece dipese alla compromissione dei centri della regolazione respiratoria e cardio-circolatoria.

D'altra parte, la Spano non fu ricoverata per problemi cardiaci.

Quanto invece alla caduta che portò al decesso, i giudici di merito hanno ritenuto del tutto inverosimile che una persona anziana come la Spano potesse da sola abbassare la sponda e disancorarne il perno di sicurezza: hanno quindi ritenuto che o il Lettieri non aveva affatto alzato la sponda dopo aver eseguito la radiografia, oppure lo aveva fatto, ma senza assicurarsi che si fosse inserito anche il perno di sicurezza.

Pertanto, nel momento in cui si allontanò per terminare l'esame, lasciando sola la Spano senza assicurarsi della messa in sicurezza della sponda, pose in essere una condotta colposa, che ha innescò la serie causale.

I giudici di merito hanno inoltre escluso l'esistenza dello stato di necessità, perché la paziente non si trovava in pericolo di vita e comunque l'esecuzione della condotta doverosa non avrebbe implicato che il differimento di una manciata di secondi nella conclusione dell'esame, tale da non incidere in alcun modo sulle condizioni di salute della Spano.

Infine, hanno escluso (p. 12 sentenza ricorso) che la condotta tenuta, imprudente e negligente, potesse rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), in ragione dell'elevato grado di colpa desunto: a) dall'esecuzione

dell'esame radiografico su una barella; b) dal non aver contattato l'infermiere, che pure aveva visto, allontanandosi dalla paziente; c) dall'assenza di indicazioni cliniche che imponevano una refertazione d'urgenza; d) dall'aver omesso di adottare una cautela la cui importanza è ben percepibile anche da chi è privo di competenze mediche.

2. Essendo stati denunciati plurimi vizi della motivazione, occorre anche premettere che difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 2, n. 1782 del 05/12/2024, dep. 2025, Ansalone, non mass.; Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01; conf., Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 - 01).

Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, in motivazione).

Né può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..

Nella specie, in più punti del ricorso si prospetta cumulativamente una motivazione mancante, illogica e contraddittoria, senza che ciascuna doglianza sia assistita dalla necessaria specificità (cfr., ad es., pp. 7, 11, 13, 17, 21 ricorso), da valutarsi alla luce delle conformi decisioni di merito.

D'altra parte, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01).

2.1. Venendo alle ragioni di doglianza, quanto al primo motivo, ravvisandosi l'inammissibilità del ricorso (come si dirà nei prosieguo), e quindi non essendo

stato correttamente instaurato il rapporto processuale, non può essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la deliberazione della sentenza impugnata, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 - 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01; conf., Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone, Rv. 275216 - 01).

2.2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato.

L'eccezione di nullità della consulenza autoptica è stata disattesa dalla Corte d'appello sulla base di tre concorrenti ragioni, ognuna idonea a sostenere la decisione assunta, e con cui il ricorso omette il necessario confronto.

La Corte territoriale (p. 5), infatti, ha escluso l'applicabilità dell'art. 15, comma 1, legge 8 marzo 2017, n. 24, sia perché non ricorre, nella specie, una ipotesi di responsabilità sanitaria, sia, ed ancor più a monte, perché la norma è entrata in vigore in data 1 aprile 2017, ovvero successivamente all'affidamento della consulenza ed al deposito dell'elaborato.

Ora, non può dubitarsi che, nella specie, il procedimento abbia ad oggetto una ipotesi di "responsabilità sanitaria", secondo l'ampia dizione accolta dal predetto art. 15, e ciò coerentemente con lo stesso tenore della imputazione, oltre che del fatto così come accertato: l'errore, al quale non può riconoscersi influenza decisiva sul dispositivo, deve quindi essere rettificato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen..

Ciò posto, il ricorrente non si confronta in alcun modo con la questione dell'applicabilità, *ratione temporis*, della norma invocata; né si confronta con l'insegnamento di legittimità richiamato dai giudici territoriali, che il Collegio condivide, secondo il quale nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, la nomina di un solo perito, anziché di un collegio, in violazione dell'art. 15, comma 1, legge 8 marzo 2017, n. 24, non è causa di nullità dell'elaborato peritale, in quanto non espressamente prevista, né incide sulla sua affidabilità, risultando esso comunque idoneo a offrire al giudice le conoscenze scientifiche necessarie per una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio (Sez. 1, n. 13122 del 05/12/2022, dep. 2023, Carnovale, non mass.; Sez. 5, n. 45719 del 09/11/2022, M., Rv. 283891 - 01).

A fronte di tale composita motivazione il ricorrente si è limitato a sostenere che l'obbligo previsto dalla legge riguarda l'autorità giudiziaria e non l'incarico conferito dall'autorità inquirente, pur dolendosi, lo stesso ricorrente, della nullità dell'esame disposto proprio dal Pubblico Ministero.

È principio consolidato quello secondo cui quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione che trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (cfr., Sez. 4, n. 39176 del 25/09/2024, Siani, non mass.; Sez. 4, n. 17698 del 9/04/2024, D'Amato, non mass.; Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877 - 01; Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797).

In tali casi, il ricorso per Cassazione, per poter far conseguire al ricorrente il risultato pratico dell'annullamento della sentenza impugnata, deve investire, con specifiche censure, tutte e ciascuna di tali ragioni, giacché l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso riguardante le altre (Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877 - 01; Sez. 1, n. 14384 del 17/11/1986, Biordi, Rv. 174679).

2.3. Il terzo motivo è inammissibile, poiché aspecifico.

Quanto al mancato svolgimento della perizia, non si è in presenza della mancata assunzione di prove decisive (come invece lamenta il ricorrente: p. 7), dovendosi al riguardo richiamare la condivisa affermazione di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (cfr. Sez. 1, n. 19701 del 3/11/2023, Rizzotti, non mass.; Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323 - 01).

Non tutte le prove sono perciò riconducibili al concetto di "prova decisiva" di cui all'art. 606 cod. proc. pen.: l'esplicito riferimento all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. rimanda direttamente alla nozione di prova a discarico, mentre la perizia non può essere considerata tale stante il suo carattere per così dire "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr., proprio in relazione alla perizia, Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01; conf., Sez. 5, n. 2905 del 23/10/2024, dep. 2025, D'Agata, non mass.; Sez. 2, n. 25829 del 06/06/2024, Barreca, non mass.).

La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può quindi costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 41426 del 3/10/2024, Martino, non mass.; Sez. 2, n. 39198 del 24/09/2024, Celentano, non mass.; Sez. 2, n. 25829 del 06/06/2024, Barreca, non mass.; Sez. 4, n. 23720 del 22/02/2023, Pedraglio, non mass.; Sez.

4, n. 27643 del 10/06/2022, Iovu, non mass.; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815 - 01).

D'altra parte, la prova decisiva deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 - 01; Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013, dep. 2014, Pavento, Rv. 259534; Sez. 1, n. 3148 del 11/02/1998, Laezza, Rv. 210191 - 01).

Né il ricorrente si è sufficientemente soffermato sulla potenziale efficacia disarticolante che tale integrazione istruttoria produrrebbe sulla tenuta della motivazione delle conformi sentenze di merito (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595).

Il motivo, nella parte in cui lamenta omessa motivazione (p. 6 ricorso), è manifestamente infondato.

Nella specie i giudici di merito (le cui motivazioni possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale), posta la condotta gravemente colposa tenuta dal ricorrente, hanno ritenuto che Immacolata Spano morì a causa delle lesioni encefaliche derivanti dalla caduta al suolo (pp. 2 - 7 sentenza del Tribunale; pp. 8 e 9 sentenza ricorso).

Che questa sia stata la causa del decesso i giudici lo hanno desunto dalle conclusioni cui sono giunti i consulenti del pubblico ministero e delle parti civili, confortate da una serie di indicatori fattuali (tra cui gli esiti dell'esame autoptico, che documentano la presenza di un edema tale da comprimere i centri della regolazione cardiorespiratoria, che condusse all'arresto cardiaco; l'accertato stato comatoso, anch'esso dipeso dall'emorragia).

I giudici di merito hanno anche motivatamente escluso che il decesso fosse dipeso dalla cardiopatia ischemica (come invece ritenuto dal ricorrente), poiché in tal caso il decorso della malattia sarebbe stato diverso, e non avrebbe determinato l'insorgenza dello stato comatoso, che invece, come detto, fu clinicamente osservato.

Il ricorrente, senza confrontarsi con tali argomentazioni, si limita a richiamare il diverso assunto del proprio consulente (le cui conclusioni sono state motivatamente confutate dal Tribunale - pp. 6 e 7, richiamando anche le contraddizioni in cui era incorso durante l'esame in dibattimento - e dalla Corte d'appello - p. 9).

Peraltro, costituisce *ius receptum* di questa Corte il principio che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie

tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 40800 del 07/05/2019, Morocutti, non mass.; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; conf. Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Parisi, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907).

2.4. Il Collegio reputa inammissibile anche il quarto motivo, poiché aspecifico.

Il ricorrente si limita ad affermare che dall'audizione del dott. Abbate, sollecitata con l'appello, potevano discendere elementi decisivi in suo favore, sia in relazione alla individuazione della causa della morte, sia in relazione allo stato di necessità in cui si trovò ad operare (p. 7 ricorso).

Questa Corte da tempo ha sottolineato che la rinnovazione di cui all'art. 603 cod. proc. pen. (cui correttamente deve riferirsi la richiesta di integrazione in appello) è subordinata a specifiche condizioni, e rappresenta un passaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio di appello.

Più in particolare, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti, accertamento che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 7, n. 36410 del 10/09/2024, Costabile, non mass.; Sez. 4, n. 31188 del 4/07/2024, Cavallaro, non mass.; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 - 02, Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620 - 01; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086 - 01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353 - 01).

Nel rispetto di tali coordinate interpretative, la Corte territoriale ha ritenuto di non esercitare tali poteri di integrazione probatoria, valutando la completezza della piattaforma probatoria quanto alla individuazione delle cause che portarono alla morte della Spano.

La Corte territoriale, inoltre, ha indicato le ragioni per le quali doveva ritenersi che la Spano, al momento dell'accettazione al pronto soccorso, non versasse in imminente pericolo di vita (c.d. codice rosso), e che la valutazione

appropriata (c.d. codice giallo) fu modificata successivamente alla caduta (pp. 2 e 6), secondo un percorso logico confortato anche da ulteriori evidenze documentali (certificati ore 20:21 e 23:37), oltre che dal tipo di esami prescritto, e dalla procedura seguita per la loro esecuzione.

A fronte di tale motivazione il ricorrente si è limitato a prospettare il carattere apparente della motivazione, assumendo, senza alcuna argomentazione, la decisività della prova non assunta, con ciò mancando qualsivoglia confronto con la sentenza impugnata.

Per quest'ultimo profilo, il motivo è meramente assertivo, e non assolve agli oneri ricadenti sul ricorrente: la mancata assunzione di una prova decisiva può infatti costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della motivazione (Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817); in altre parole, l'elemento probatorio pretermesso deve avere di per sé un contenuto tale da risolvere il "thema decidendum" (Sez. 1, n. 3148 del 11/02/1998, Laezza, Rv. 210191 - 01); profilo, questo, non oggetto di alcuna allegazione da parte del ricorrente.

Concludendo, la decisione di non attivare i poteri di integrazione di cui all'art. 603 cod. proc. pen. appare esente dai vizi denunciati.

2.5. Il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, poiché non consentiti.

Come pure rilevato nella requisitoria della parte pubblica (p. 4), dietro l'apparente richiamo a plurimi vizi della motivazione (peraltro denunciati in maniera promiscua e perplessa) si sollecita, a ben vedere, una non consentita rivalutazione delle prove, al fine di invocare una diversa "ricostruzione del fatto storico" (come riconosce lo stesso ricorso: p. 8), segnalando ritenuti profili di inattendibilità della prova orale, e proponendo una rilettura del significato delle dichiarazioni rese dall'imputato (sesto motivo), dai testi Galasso e De Rosa (quinto motivo), Bonetti, Ramponi e Sorrentino (sesto, ottavo e decimo motivo) e dai consulenti delle parti (settimo motivo).

Le censure, con cui si prospettano carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione in fatto e sull'attribuzione dello stesso all'imputato (sul piano causale), nella loro effettiva consistenza, non sono proponibili nel giudizio di legittimità, in quanto la struttura razionale della decisione è sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo.

Le conformi decisioni di merito, infatti, hanno motivatamente disatteso le argomentazioni difensive (oggi riproposte) sia con riguardo alle condizioni della paziente dall'ingresso nel pronto soccorso fino alla caduta dalla barella, sia con riguardo allo sviluppo causale (correttamente formulando il giudizio esplicativo e quello predittivo), sia con riguardo all'applicabilità dell'art. 54 cod. pen..

Più in particolare, la Corte di appello: 1) ha indicato le ragioni per le quali, a prescindere dall'originaria valutazione, la paziente non potesse essere ritenuta in imminente pericolo di vita prima della caduta dalla barella (p. 6 sentenza); 2) ha motivatamente escluso l'esistenza dello stato di necessità, anche putativo (p. 11); 3) ha motivatamente escluso, attingendo al sapere scientifico acquisito al processo, che le altre patologie di cui la Spanò soffriva, comunque prese in considerazione, ebbero un ruolo nella determinazione dell'evento morte (pp. 8 e ss.); 4) ha motivatamente escluso che il Lettieri, prima di allontanarsi lasciando sola la paziente, ebbe a verificare la messa in sicurezza della sbarra, ritenendo inverosimile l'ipotesi che sia stata la Spanò a sganciare il perno di sicurezza ed abbassare la sbarra posta a sua protezione (pp. 9 e 10); 5) ha indicato le ragioni per le quali deve riconoscersi, in capo al Lettieri, una posizione di garanzia, a nulla rilevando la presenza o meno dell'infermiere nei pressi della sala in cui fu praticato l'esame radiografico, individuando anche un elevato grado di colpa nella condotta tenuta dal ricorrente, avuto riguardo alle evidenze disponibili (pp. 10 e ss.).

In presenza di un così articolato iter motivazionale, le critiche formulate dal sollecitano invece l'apprezzamento 'diretto' di prospettazioni difensive rimaste disattese, senza individuare una reale frattura logica (la manifesta illogicità indicata nella lettera e dell'art. 606 cod. proc. pen.) capace di incrinare il percorso complessivo della motivazione.

Il ricorrente si limita, sostanzialmente, a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 47314 del 08/10/2024, Semprini, non mass.; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 1, n. 41738, del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516 - 01).

D'altra parte, nel momento in cui effettua il controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e), del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in



rapporto ai dati processuali (Sez. 1, Rezzuto, cit.; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369 - 01; più in generale, sui limiti del sindacato della Corte di legittimità sulla motivazione, le fondamentali, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01).

Questo perché il compito della Corte di cassazione consiste nello stabilire se i giudici di merito hanno esaminato gli elementi a loro disposizione, se hanno dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove hanno esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

2.5.1. Difettano di specifica allegazione i denunciati travisamenti (pp. 12, 18, 22 ricorso).

Il vizio di travisamento della prova può infatti essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837).

Manca nella specie sia la specifica deduzione di aver denunciato il travisamento dinanzi alla Corte territoriale, sia ogni riferimento, che non sia assertivo, alla decisività della prova che si ritiene travisata ed alla prova del dato invocato.

Il Collegio intende qui ribadire gli oneri gravanti sul ricorrente, ovvero: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep.

2019, Papini, Rv. 274816 – 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

Inoltre, il ricorrente, nel momento in cui richiama le prove che reputa non correttamente valutate, non sembra confrontarsi con il principio secondo il quale allorquando è denunciato il travisamento, il giudice di legittimità è tenuto alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del dato probatorio, nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 – 01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605).

Questo perché, affermando come esistenti fatti certamente non esistenti, ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti, il travisamento realizza un errore di natura percettiva, non valutativa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice.

2.5.2. Va inoltre osservato che, anche nei motivi in cui si lamenta apparentemente violazione di legge (nono e decimo), in realtà le doglianze sono sviluppate esclusivamente in forza di una diversa ricostruzione degli accadimenti, motivatamente esclusa dai giudici di merito.

Il ricorso è quindi inammissibile anche nella parte in cui è (solo) formalmente proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 54 cod. pen. e 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189).

2.6. L'undicesimo motivo è inammissibile.

Oltre ad essere meramente assertivo, nella parte in cui lamenta un difetto di prova del danno c.d. conseguenza, il motivo si sottrae al dovuto confronto con le argomentazioni dei giudici di merito (p. 8 sentenza del Tribunale; p. 12 sentenza ricorso), così prospettando una inesistente lacuna motivazionale.

D'altra parte, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, la determinazione della somma assegnata a titolo di provvisoria è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (cfr., Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723 – 01; Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016, dep. 2017, Ottaviani, Rv. 269704 – 01; Sez. 6, n. 49877 del 11/11/2009, R.C. e Blancaflor, Rv. 245701; Sez. 6, n. 7092 del 01/04/1997, Bosco, Rv. 208234 – 01).

In ogni caso, sempre secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, la determinazione della provvisoria, in sede penale, ha carattere meramente deliberativo e può farsi in base a giudizio presuntivo, derivandone che

detta valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto e conseguendone che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura pronuncia provvisoria ed insuscettibile di passare in giudicato, destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento del danno (così Sez. U. n. 2246 del 19/12/1990 dep. 1991, Capelli, Rv. 186722; conf. Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02; Sez. 3, n. 18663 del 27/1/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 6/11/2014, Patricola, Rv. 261054).

2.7. Anche il dodicesimo ed ultimo motivo è inammissibile.

Nel censurare il carattere illogico o contraddittorio della motivazione, il ricorrente non si avvede il fatto che i giudici territoriali hanno ridotto la provvisoria anche per effetto di una diversa valutazione dell'entità del danno subito dalle parti civili, ovvero dei limiti entro i quali poteva ritenersi provata (p. 12 sentenza ricorso), mancando così il confronto con il ragionamento svolto nel provvedimento impugnato.

Né il ricorrente si confronta con il principio, espresso da questa Corte di legittimità e correttamente applicato dai giudici di merito, secondo il quale versandosi in tema di impugnazioni delle statuizioni civili della sentenza di condanna penale, la disciplina relativa alla ripartizione dell'onere probatorio è governata dalle regole civilistiche.

Pertanto, l'onere di provare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto del richiedente al risarcimento del danno, non compete a quest'ultimo (né, tantomeno, può essere supplito ex art. 603, cod. proc. pen. con richiesta di integrazione probatoria), ma, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., a colui il quale l'esistenza di tali fatti intenda eccepire (Sez. 3, n. 16164 del 27/02/2019, Guzzi, Rv. 275941 – 01).

Va infine osservato che, prima ancora che sul piano probatorio, la difesa del ricorrente non ha specificato, nemmeno in questa sede, le ragioni che avrebbero dovuto comportare la sospensione ex art. 600, ultimo comma, cod. proc. pen., che è consentita, "quando ricorrono gravi motivi" (per effetto a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza 27/07/1994, n. 353).

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisoria è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocimento derivante dal palese stato di insolvenza del destinatario della provvisoria, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Sez. 4, n. 927 del 28/09/2022, dep. 2023, Mastrominico,

Rv. 283931 – 01; Sez. 5, n. 35265 del 27/06/2022, Immovilli, non mass.; Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, dep. 2018, Zambrelli, Rv. 273202 - 01),

3. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.

Vanno inoltre liquidate le spese in favore delle parti civili, nella misura indicata in dispositivo.

Con la memoria depositata, infatti, costoro non si sono limitate a chiedere l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, confrontarsi anzi con i motivi di doglianza, e quindi contribuendo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino; Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264; Sez. 4, n. 43376 del 29/10/2024, Finamore, non mass.; Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi non mass.).


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Esposito Umberto, Esposito Carmine, Esposito Fortunata, Esposito Rachele ed Esposito Franco, che liquida in complessivi euro seimilaseicento, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2025

Il Consigliere estensore

Davide Lauro



Il Presidente

Patrizia Piccialli



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

OGGI - 7 MAR 2025

Il Funzionario Giudiziario  
Dr. Franco Catenazzo

